

Dossier legge sviluppo

LE INFRASTRUTTURE

Per contratti del ramo danni stipulati dopo il 15 agosto

Sconto fedeltà per i titolari di polizze quinquennali

Davide Settembre

Sarà possibile stipulare polizze poliennali con l'applicazione di uno "sconto" sul premio all'assicurato. Quest'ultimo, nel caso di polizze di durata superiore ai cinque anni, dovrà rimanere fedele alla compagnia per un quinquennio. In caso contrario, dovrà pagare una penalità.

È quanto prevede l'articolo 21, comma 3, della legge 99/09, in vigore dal 15 agosto. La disposizione, in particolare, ha sostituito il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1899 del Codice civile sulla durata delle polizze relative al ramo danni.

Il comma 1 dell'articolo 1899 prima in vigore, prevedeva che «l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

In sostanza, il secondo periodo della disposizione, introdotto dal cosiddetto «decreto Bersani» (articolo 5 del Dl 7/07, convertito dalla legge 40/07) aveva "rimosso" il vincolo di durata decennale delle polizze poliennali (che costituiva una distorsione rispetto alle condizioni contrattuali previste in altri paesi Ue) e aveva previsto la possibilità per l'assicurato di recedere annualmente dal contratto poliennale senza l'obbligo di corresponsione di oneri.

L'articolo 21, comma 3 della legge 99/09 che ora ha sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1899, prevede che «l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto

per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata». In altri termini, la disposizione ha reintrodotto la possibilità per le imprese di stipulare contratti di durata poliennale, a fianco di contratti di durata annuale, purché venga applicata una riduzione del premio rispetto a quello previsto dalle medesime polizze annuali. Nel caso di polizze di durata superiore a cinque anni, l'assicurato potrà esercitare il diritto di recesso una volta maturato il quinquennio e con effetto dalla fine dell'anno in corso alla data in cui viene esercitato il recesso.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge (quindi dopo il 15 agosto 2009). Ricade nel loro campo di applicazione, infine, soltanto il ramo danni. Resta infatti in vigore il comma 3 dell'articolo 1899 del Codice civile, in base al quale le disposizioni dello stesso articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONDIZIONE

Il diritto di recesso può essere esercitato dal cliente al termine del periodo di preavviso di 60 giorni

Le modifiche

Contratti poliennali

Le compagnie di assicurazione potranno proporre, accanto ai contratti annuali, anche polizze poliennali, purché sia prevista una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

Il vincolo

Se il contratto assicurativo ha durata superiore a cinque anni, l'assicurato dovrà rimanere fedele alla stessa compagnia per almeno un quinquennio. Potrà esercitare il diritto di recesso una volta maturato questo periodo, e con effetto dalla fine dell'anno in corso alla data in cui è esercitato il recesso. In caso contrario, dovrà pagare una penalità.

L'applicazione

La nuova disposizione si applica soltanto al ramo danni.

